

SCHEMA ACCORDO PER IL TRASPORTO SOCIALE PER RAGGIUNGERE
STRUTTURE AMBULATORIALI 01.4.2026 – 31.3.2027

Tra Comune di Vicenza con sede legale in Vicenza Corso Palladio n. 98, C.F. e P. IVA 00516890241 rappresentato dalla dott.ssa Micaela Castagnaro, che agisce in rappresentanza del Comune nella sua qualifica di Dirigente dei Servizi Sociali, , come da atto di conferimento di incarico sottoscritto dal Sindaco in data 21.03.2019 prot. 46193,

E

Organizzazione di Volontariato (OdV)/Associazioni di Promozione Sociale (APS) _____, con iscrizione al RUNTS sezione _____ dal _____ Codice Fiscale _____ P.IVA _____ con sede legale a _____ in Via _____ n. _____, in persona del legale rappresentante

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento del servizio di trasporto sociale, che rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 117/2017, di utenti fragili verso strutture ambulatoriali, su richiesta del Servizio Sociale comunale garantendo l'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie, in un'ottica di sussidiarietà e solidarietà sociale.

1. L'Organizzazione di Volontariato (OdV)/Associazioni di Promozione Sociale (APS) _____ organizza e gestisce il trasporto di persone residenti a Vicenza, autorizzate dai Servizi Sociali del Comune di Vicenza, con problemi di deambulazione che impediscono l'utilizzo dei mezzi pubblici, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica, che non sono in grado di raggiungere autonomamente le strutture ambulatoriali per terapie e/o visite mediche sul territorio del Comune di Vicenza e per il relativo rientro al loro domicilio.
2. L'accesso al trasporto sociale di cui al presente Accordo avviene a seguito di istruttoria effettuata presso il Centro Servizi Sociali Territoriali (di seguito indicato C.S.S.T.) o il Servizio Protezione e Tutela Minori (SPTM) ed autorizzazione dirigenziale.
3. Il trasporto sociale sul territorio del Comune di Vicenza di cui al presente Accordo è gratuito per l'utenza autorizzata, secondo quanto disciplinato dall'art. 20 del vigente Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3/4/2018.
4. Il presente Accordo ha durata dal _____ al _____, con possibilità di rinnovo come previsto all'art. 21.
5. Le modalità di attivazione del trasporto sociale sono le seguenti:
 - a) il C.S.S.T./SPTM comunica all'Ente del Terzo Settore i nominativi e i recapiti dell'utenza autorizzata al trasporto sociale e l'attivazione dei singoli interventi.
 - b) il responsabile dell' Ente del Terzo Settore conferma entro una settimana al C.S.S.T./SPTM la fattibilità del trasporto richiesto.

- c) in caso contrario l'Ente del Terzo Settore comunica il diniego al C.S.S.T./SPTM nel minor tempo possibile e comunque entro massimo una settimana, per consentire l'individuazione di possibili alternative;
6. In caso di trasporto di minorenni autorizzati è necessaria la presenza sul mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale o di persona da questi formalmente delegata; la delega del genitore ad altra persona deve essere verificata dal personale del C.S.S.T./SPTM e comunicata all'Ente del Terzo Settore; l'Ente del Terzo Settore si dota dei seggiolini per auto previsti per legge.
 7. Per persone con problemi comportamentali è richiesta la presenza sul mezzo di un accompagnatore individuato dall'utente,
 8. Per lo svolgimento delle sopradette attività, l'Ente del Terzo Settore assicura:
 - a) l'adeguata formazione dei volontari interessati dalle attività di cui al presente Accordo e l'utilizzo di mezzi idonei; e ciò nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Codice della Strada;
 - b) che il servizio è svolto da volontari;
 - c) gli interventi sono attivati a seguito di apposita richiesta del Servizio Sociale del Comune;
 9. L'Ente del Terzo Settore si impegna a:
 - a) operare nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Codice della Strada;
 - b) garantire copertura assicurativa per volontari e utenti, rispondendo dei danni eventualmente arrecati a persone o cose nello svolgimento delle attività e sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità da danni conseguenti ai trasporti attivati.
 10. Il Comune riconosce all'Ente del Terzo Settore esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di trasporto sociale richiesta dai Servizi Sociali e svolta nel territorio del Comune di Vicenza, oggetto del presente Accordo, con esclusione di qualsiasi forma di corrispettivo, utile o remunerazione.
 11. il rimborso è determinato mediante l'applicazione di un parametro chilometrico indicativo, stabilito in € 0,50 per chilometro percorso, quale stima dei costi medi riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - consumo di carburante,
 - usura e manutenzione dei veicoli,
 - spese accessorie direttamente imputabili al servizio.
 12. Il parametro chilometrico di cui all'art.11 non costituisce tariffa, prezzo o corrispettivo di mercato, né genera alcun diritto automatico al rimborso, rimanendo subordinato alla rendicontazione analitica delle attività svolte e alla verifica di congruità delle spese sostenute da parte del Servizio Sociale del Comune.
 13. Il Comune si riserva la facoltà di:
 - richiedere integrazioni documentali;
 - sospendere o ridurre il rimborso in caso di irregolarità nella rendicontazione.
 14. Resta rimborsabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate, anche il contributo massimo di € 900,00 per la copertura assicurativa dei volontari,

ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, nella misura direttamente imputabile alle attività oggetto del presente Accordo.

15. Il rimborso complessivo riconoscibile non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di spesa autorizzato annualmente dal Comune, ferma restando la necessità di preventiva autorizzazione dirigenziale per eventuali incrementi della percorrenza. Il rimborso delle spese sostenute per ogni chilometro percorso, è quantificato in massimo _____ pari a km _____ nel periodo sopra individuato; un eventuale aumento della percorrenza deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Dirigente dei Servizi Sociali.
16. Il rimborso verrà versato a fronte della validazione da parte del Servizio Sociale:
 - a) della nota di debito dell'Ente del Terzo Settore presentata mensilmente e corredata dal prospetto riepilogativo mensile dei km percorsi da cui risultino i km percorsi per ogni viaggio, con indicazione della partenza e dell'arrivo in favore di ciascun nominativo,
 - b) e della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
17. Il Servizio Sociale esercita funzioni di verifica sulla corretta esecuzione del trasporto e sulla congruità delle spese rendicontate.
18. Il referente dell'ETS delle attività indicate nel presente Accordo è il Sig. _____.
19. Il Servizio Sociale ha titolo di
 - a) verificare che i trasporti, oggetto del presente Accordo, siano espletati in modo serio e puntuale, nel rispetto della sicurezza e della dignità degli utenti;
 - b) controllare la correttezza dei trasporti rendicontati e sulla corrispondenza dei chilometri quantificati
 - c) effettuare i controlli ritenuti opportuni.
20. La documentazione relativa alle persone coinvolte nel progetto è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy. All'Ente del Terzo Settore è fatto obbligo di osservare le disposizioni poste a tutela del trattamento dei dati personali e sensibili e nomina il Sig. _____ quale responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili. I referenti delle attività a norma dell'art. 28, punto 3) del GDPR UE 2016/679 è il Sig. _____ per l'Ente del Terzo Settore e la dott.ssa Micaela Castagnaro per il Comune di Vicenza.
21. Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre un rinnovo annuale alle stesse condizioni di cui al presente Avviso, previa verifica della disponibilità da parte delle Associazioni.
22. La cessazione dell'Accordo può avvenire per:
 - a) gravi violazioni dell'Associazione degli obblighi previsti dall'accordo; impiego di volontari non adeguati o con situazioni di incompatibilità; gravi inosservanze dell'Associazione delle norme in vigore per il trasporto sociale; mancato reiterato svolgimento dell'attività di trasporto da parte dell'Associazione, salvo cause di forza maggiore .
 - b) Cessazione dell'attività oggetto del presente Accordo.
23. Il Comune può recedere per motivi di pubblico interesse o risolvere l' Accordo in caso di inadempimento.
24. Fa carico all' Ente del Terzo Settore qualsiasi responsabilità connessa con l'attività di cui al presente Accordo.

Letto, firmato e sottoscritto,

Vicenza, _____

Il Dirigente

Settore Servizi Sociali, Partecipazione,

Lavoro e Pari Opportunità

dott.ssa Micaela Castagnaro

Il Presidente
